



QUOTE DI ACCESSO AI CAMPI DI GARA

I RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI RIETI ED I PROPRIETARI DEI TERRENI INCLUSI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DI GARA accedono al Campo di Gara stesso previo ritiro di un permesso stagionale al costo di € 30.00 (*trenta/00*) rilasciato dall'ATC gestore, o persona autorizzata, per un massimo di n. 4 cani di proprietà dell'autorizzato.

I NON RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI RIETI possono richiedere permessi giornalieri per un solo campo al costo di € 5.00 (*cinque/00*) e per un massimo di n. 2 cani di proprietà dell'autorizzato. E' consentito richiedere più permessi qualora si intenda addestrare più cani o in più giorni o in più campi. Permesso stagionale (dal 1° febbraio al 15 agosto) valido per uno o per più campi al costo di € 100.00 (*cento/00*) valido per allenare tre giorni la settimana a scelta.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ED IL FUNZIONAMENTO DEI CAMPI DI GARA GESTITI DALL'A.T.C. RIETI / 1

Art.1

Il campo di gara è attivo dal 1° febbraio al 15 agosto.

Art. 2

All'interno degli stessi è consentita l'attività venatoria nel periodo stabilito dal calendario venatorio regionale.

Art. 3

L'allenamento è consentito tutti i giorni escluso il martedì ed il venerdì dall'alba al tramonto.

Art. 4

L'allenamento non è consentito in caso di prove cinofile autorizzate dall'ATC RI/1.

Art. 5

L'attività di allenamento è subordinata al possesso di tesserino di autorizzazione.

Art. 6

La vigilanza all'interno del campo di gara, è affidata al alle autorità competenti ed alle guardie venatorie volontarie art. 43 L.R. 17/95.

L'ATC potrà inoltre, affidare la vigilanza a guardie particolari giurate, appositamente convenzionate e provviste di tesserino di riconoscimento.

Art. 7

Il tesserino di autorizzazione può essere utilizzato per tutte le Zone Allenamento Cani gestite dell'ATC RI/1.

Art. 8

I cani dovranno essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 9

Il proprietario è responsabile dei propri cani e li deve assistere costantemente.

E'obbligatorio il possesso di un'assicurazione verso terzi relativa a possibili danni dipendenti dall'attività allenatoria.

Art. 10

E' vietato:

- l'ingresso nella zona e l'attività di allenamento in giorno, orario o periodo non consentito;
- l'allenamento dei cani al di fuori della perimetrazione del Campo di gara;
- falsificazione o alterazione dei documenti;
- ingresso nel campo di gara senza il tesserino di autorizzazione;
- il danneggiamento delle colture in atto.

Art. 11

In una stessa zona non è consentito allenare per due giorni consecutivi.

Art. 12

L'ATC RI/1 informerà gli allenatori sulla perimetrazione della zona; qualora i cani dovessero sfuggire al conduttore, questi dovrà adoperarsi per un sollecito recupero.

Art. 13

L'ATC RI/1 è esonerato da qualsiasi responsabilità imputabile al cattivo comportamento di un allenatore che è comunque tenuto alla massima diligenza ed al rispetto degli altri aventi diritto, in particolar modo nei riguardi della turnazione sul territorio.

L'allenatore risponde di danni causati a terzi, alle colture agricole, ad infortuni derivati dall'attività di allenamento dei cani, anche fortuiti.

Art. 14

Coloro che non si atterrano alle disposizioni contenute nel presente documento, saranno soggetti alla revoca del tesserino oltre ad incorrere, ove se ne ravvisassero gli estremi, nelle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 15

Il presente regolamento viene allegato al tesserino rilasciato dall'ATC RI/1 e dovrà essere firmato per accettazione.